

Permessi per lutto o grave infermità di un familiare

La Legge 8 marzo 2000, n. 53, concede ad ogni lavoratore dipendente il diritto a tre giorni annui di permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità di un familiare.

I gravi motivi devono riguardare **parenti entro il secondo grado, coniuge o convivente**. I permessi non possono essere richiesti per gli affini.

Per chiarezza riepiloghiamo i casi in cui si può richiedere il permesso e quelli in cui non spetta.

Il permesso spetta per:

- **Genitore (madre/padre)**
- **Figlio/a**
- **Fratello/sorella**
- **Nonno/a**
- **Nipote (figlio dei figli)**

Il permesso non spetta per:

- **Zio/a**
- **Cugino/a**
- **Nipote (figlio del fratello/sorella)**
- **Bisnonno/a**
- **Suocero/a**
- **Genero/nuora**

Fra i gravi motivi il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le

necessità familiari derivanti da una serie di cause:

- a) necessità derivanti dal decesso di una delle persone sopra specificate;
- b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra specificate
- c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.

La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di libera scelta. La documentazione va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.

La domanda di congedo va inoltrata attraverso un modulo specifico, da richiedere alle stesse Aziende.

Assegni familiari 2017 – 2018

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

L'importo dell'ANF è stabilito in misura diversa in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare e in relazione anche al reddito complessivo familiare. Hanno diritto a fruire dell'ANF tutti i lavoratori dipendenti, disoccupati, i lavoratori in mobilità, i cassintegrati, i soci di cooperative, i pensionati e i parasubordinati.

L'ANF viene erogato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno

successivo.

La legge stabilisce un termine di prescrizione del diritto all'ottenimento dell'Assegno: esso può cioè essere richiesto anche per un periodo antecedente ma comunque non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda. E' quindi consigliabile comunque effettuare la domanda tempestivamente. La presentazione della domanda deve essere effettuata con apposito modello rilasciato dall'INPS (o dall'Istituto competente). I redditi presi a riferimento sono quelli dell'anno precedente la data di inizio dell'erogazione.

Di seguito i links alla Circolare INPS ed alle tabelle aggiornate

Circolare INPS 87 – 2017

Tabelle con i limiti di reddito